



MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA
PROVINCIA DI PAVIA

PIANO CIMITERIALE COMUNALE

Ai sensi del R.R. N° 6 del 09.11.2004 e s.m.i.

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. _____ in data _____



Il Sindaco
ANDREA MARIANI

Il progettista
Dott. Arch. LUIGI BARIANI

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. MAURIZIO ROSSI

Collaboratori
Dott. Arch. ALESSIA FERRARESI
Dott. Ing. ALICE MARCHETTO

DATA

OGGETTO

NORMATIVA TECNICA DI
ATTUAZIONE

ELABORATO

MARZO
2018

02

STUDIO ARCH. LUIGI BARIANI - VIA PEZZANI, 54 27058 VOGHERA - TEL. 0383.365225

COMUNE DI MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	2
ART. 1. OGGETTO.....	2
ART. 2. AMBITO DI APPLICAZIONE.....	2
ART. 3. ELABORATI COSTITUTIVI	2
ART. 4. FINALITA'	2
ART. 5. VALIDITA'	3
ART. 6. DEFINIZIONI	3
TITOLO 2 – USO DEL SUOLO, ATTIVITA' E FUNZIONI	5
ART. 7. USO DEL SUOLO	5
ART. 8. INUMAZIONI A TERRA.....	5
ART. 9. AREE PER LA TUMULAZIONE.....	6
ART. 9.1 COLOMBARI LOCULI – TOMBE DI FAMIGLIA IPOGEE	6
ART. 9.2 COLOMBARI OSSARI	7
ART. 9.3 COLOMBARI NICCHIE CINERARIE	7
ART. 9.4 CAPPELLE ED EDICOLE DI FAMIGLIA	8
ART. 10. OSSARIO E CINERARIO COMUNE.....	8
ART. 11. GIARDINO DELLE RIMEMBRANZE.....	8
ART. 12. DEPOSITO MORTUARIO	9
ART. 13. INGRESSI E RECINZIONI.....	9
ART. 14. AREE A VERDE E ARREDI.....	9
ART. 15. PERCORSI.....	9
ART. 16. AREE A PARCHEGGIO	10
ART. 17. ATTREZZATURE IMPIANTISTICHE	10
ART. 18. CAMBIO D'USO.....	10
TITOLO 3 - ATTUAZIONE DEL PIANO E CATEGORIE DI INTERVENTO.....	12
ART. 19. INTERVENTI AMMESSI	12
ART. 20. TITOLI ABILITATIVIO PER GLI INTERVENTI EDILIZI.....	12
ART. 21. MANUTENZIONE ORDINARIA.....	12
ART. 22. MANUTENZIONE STRAORDINARIA	12
ART. 23. RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO	13
ART. 24. NUOVA COSTRUZIONE	13
ART. 25. ACCESSO AGLI OPERATORI PER I LAVORI PRIVATI	13
ART. 26. MODALITA' DEI LAVORI.....	13
ART. 27. RIMOZIONE DI MANUFATTI ED ORNAMENTI	14
ART. 28. PRESCRIZIONI GEOLOGICO-GEOTECNICHE	14
ART. 29. RIFIUTI CIMITERIALI.....	15

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**ART. 1. OGGETTO**

1. Le seguenti Norme Tecniche di Attuazione hanno come oggetto la disciplina delle strutture cimiteriali del Comune di Montebello della Battaglia.

Per tutto ciò che non è espressamente disciplinato dalle seguenti norme, si intendono richiamati:

- Il Testo Unico delle Leggi Sanitarie – R.D 27/07/1934 n. 1265 e s.m.i
- Il Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria – D.P.R 10/09/1990 n. 285 e s.m.i
- Testo Unico delle leggi Regionali in Materia di Sanità – L.R 30/12/2009 n. 33 e s.m.i (L.R. 23/2015)
- Regolamento in Materia di Attività Funebri e Cimiteriali – R.R 09/11/2004 n.6 e s.m.i.(R.R.01/2007)
- il Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Montebello della Battaglia;

ART. 2. AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Piano Cimiteriale, redatto ai sensi del D.P.R 285/1990 e s.m.i e del R.R. 06/2004 e s.m.i., si applica agli interventi sulle strutture cimiteriali esistenti nonché sulle aree di ampliamento, ivi comprese le fasce di rispetto, individuate sulle tavole grafiche di progetto poste a corredo del Piano Cimiteriale.

ART. 3. ELABORATI COSTITUTIVI

1. Il Piano Cimiteriale si compone dei seguenti elaborati

Elaborati Testuali:

Elab. 01 – Relazione Tecnico Illustrativa

Elab. 02 – Normativa Tecnica di Attuazione

Relazione Geologica

Elaborati Grafici:

Tav. 01 - Stato di fatto: inquadramento territoriale - scala 1:10.000

Tav. 02 - Stato di fatto: planimetria generale - scala 1:200

Tav. 03 - Previsioni di piano: zonizzazione - scala 1:500

Tav. 04 - Previsioni di piano: planimetria generale - scala 1:200

ART. 4. FINALITA'

1. Il Piano Cimiteriale persegue le finalità previste dal D.P.R 28/1990 e dal R.R 06/2004, sulla base dei seguenti criteri generali:

- La programmazione degli interventi costruttivi, di manutenzione ordinaria, straordinaria e di ampliamento;
- Il mantenimento dei caratteri architettonici – linguistici e metaforici, nel suo insieme, dei singoli manufatti del cimitero esistente;
- L'integrazione con l'ambiente per i nuovi manufatti identificando idonei materiali e idonei tipo costruttivi finalizzati all'adeguatezza del tema progettuale nel rispetto del contesto;
- Il miglioramento dei requisiti igienico – sanitari;
- L'ottimizzazione nella gestione programmata delle sepolture;
- L'ottimizzazione delle sepolture a terra all'interno del cimitero esistente;

- Il miglioramento della sicurezza e dell'accessibilità anche ai fini della conformità alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche previste dalla L. 13/1989, D.M. 236/1989, D.P.R. 503/1996 e s.m.i.

ART. 5. VALIDITA'

1. Il presente Piano Cimiteriale è operativo a decorrere dalla esecutività dell'atto di approvazione;
2. Il presente Piano Cimiteriale ha validità ventennale ed è aggiornato con cadenza decennale a far data dalla sua approvazione oppure in caso di eventi straordinari che modifichino i presupposti che hanno costituito la base di partenza della presente versione ai sensi dell'art. 6 comma 2 del R.R. 06/2004.

ART. 6. DEFINIZIONI

1. Le sepolture possono essere del tipo a inumazione o a tumulazione;
2. Gli usi esistenti o previsti all'interno della zona interessata dal Piano Cimiteriale sono individuati dalle seguenti definizioni, per quanto non riportato di seguito si deve fare riferimento all'art. 2 del R.R. 06/2004 e s.m.i.:

Campo di inumazione: aree adibite alla sepoltura in fossa;

Cinerario: luogo destinato alla conservazione di ceneri;

Cinerario comune. Cinerario destinato alla conservazione indistinta di ceneri;

Cippo numerato: manufatto indicante la posizione numerica del seppellimento;

Cimitero: luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;

Deposito mortuario: luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione;

Estumulazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato;

Esumazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato;

Fossa: buca, di adeguate dimensioni, scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile;

Giardino delle rimembranze: area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri;

Inumazione: sepoltura di feretro in terra;

Loculo: vano di adeguate dimensioni nel quale viene collocato un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei, un contenitore per l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

Loculi areati: loculo realizzato con soluzioni tecniche o costruttive tali da trattare sia i liquidi che i gas provenienti dai processi putrefattivi del cadavere;

Ossarietto: loculo destinato esclusivamente a contenere cassetta/e si resti ossei e/o urna/e cineraria/e in relazione alla capienza, di seguito identificato con il termine "Ossario";

Ossario comune: ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;

Spazi per il commiato: luoghi all'interno o all'esterno del cimitero nei quali vengono deposti i feretri e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;

Cappella familiare o Edicola familiare: sepoltura a sistema di tumulazione, con capienza di più posti, destinata alla tumulazione dei defunti di una o più famiglie, oppure rappresentanti di un ente o di una confraternita;

Tumulazione: sepoltura in loculo, nicchia, forno, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.

TITOLO 2 – USO DEL SUOLO, ATTIVITA' E FUNZIONI

ART. 7. USO DEL SUOLO

1. Il Piano Cimiteriale individua all'interno dell'area cimiteriale e delle aree di pertinenza i seguenti usi:
 - Aree per inumazioni: aree di famiglia, aree individuali, campo comune;
 - Aree per la tumulazione: cappelle private, edicole private, colombari loculi, colombari ossari, tombe di famiglia ipogee;
 - Ossario e cinerario comune;
 - Giardino delle Rimembranze;
 - Cappella per cerimonie religiose;
 - Cappelle/monumenti religiosi;
 - Deposito mortuario;
 - Locali di servizio: depositi, servizi igienici;
 - Ingressi e recinzioni;
 - Aree a verde e arredamento
 - Percorsi
 - Aree a parcheggio;

ART. 8. INUMAZIONI A TERRA

- 1 Il Piano Cimiteriale individua le aree esistenti e da mantenere oltre che le nuove aree previste per rispondere alle future richieste di inumazione.
2. La sepoltura tramite inumazione è ammessa dove previsto dalla zonizzazione del Piano Cimiteriale nel rispetto delle prescrizioni del R.R 06/2004 e s.m.i.
- 3 Il Piano Cimiteriale distingue le seguenti tipologie di inumazione:
 - Aree di famiglia
 - Aree individuali
 - Campo comune
4. Le aree destinate all'inumazione sono ubicate in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche, tali da favorire il processo di scheletrizzazione dei cadaveri. Il fondo della fossa per inumazione deve distare almeno 0,50 metri dalla falda freatica.
5. Al fine della regolarizzazione delle sepolture in campo comune, allo scadere del normale periodo di rotazione, dovrà essere disposta l'inumazione secondo gli schemi riportati negli elaborati grafici allegati al presente Piano.
- 6 Per le nuove sepolture, sia le fosse che soprastanti monumenti dovranno rispettare l'ordine e gli allineamenti previsti dal Piano Cimiteriale (Tav. 04) fermo restando le autorizzazioni di competenza comunale.
7. Ogni fossa sarà contrassegnata con un cippo recante un identificativo alfa-numerico progressivo. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto.
8. Le fosse di inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età avranno una profondità non inferiore a 2 metri rispetto al piano di superficie del cimitero.
Nella parte più profonda avranno una lunghezza pari a 2,20 metri e larghezza di 0,80 metri, e disteranno l'una dall'altra almeno 0,50 m per ogni lato.

9. Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni avranno una profondità non inferiore a 2,00 metri. Nella parte più profonda avranno lunghezza di 1,50 metri e larghezza pari a 0,50 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,30 metri per ogni lato.
- 10 La superficie della fossa lasciata scoperta, per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno, dovrà essere pari ad almeno 0,60 mq per fossa di adulti e a 0,30 mq per fossa di bambini. Analogamente nelle inumazioni in area di famiglia, nel caso di lapide di famiglia, dovrà essere lasciata scoperta una superficie proporzionale al numero delle sepolture presenti o previste.
- 11 Lo spazio tra le file di inumazione sarà attrezzato a passaggio pedonale.
- 12 I passaggi pedonali tra le file di inumazione dovranno avere larghezza minima di 1,50 metri.
- 13 Per i nati morti e i prodotti abortivi, per i quali è richiesta l'inumazione, si utilizzeranno fosse di dimensioni adeguate alla dimensione del feretro con una distanza tra l'une e l'altra fossa non inferiore a 0,30 metri per ogni lato.
- 14 I Per l'inumazione di parti anatomiche riconoscibili si utilizzeranno fosse di misure adeguate alla dimensione senza l'obbligo di distanze l'una dall'altra purché ad una profondità di almeno 1,00 metro.
- 15 Le eventuali salme non completamente scheletrizzate, rinvenute nelle operazioni di esumazione, dovranno essere nuovamente inumate per un periodo di almeno 5 anni o avviate, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

ART. 9. AREE PER LA TUMULAZIONE

- 1 Il Piano Cimiteriale individua le aree esistenti e da mantenere oltre che le nuove aree previste per rispondere alle future richieste di tumulazione.
2. La sepoltura tramite tumulazione è ammessa dove previsto dalla zonizzazione del Piano Cimiteriale nel rispetto delle prescrizioni del R.R 06/2004 e s.m.i.
- 3 Il Piano Cimiteriale distingue tali strutture in funzione dell'uso in:
 - Colombari Loculi
 - Colombari Ossari
 - Cappelle di famiglia
 - Edicole private
 - Tumulazioni di famiglia ipogee
4. La costruzione del manufatto è subordinata al rispetto dei limiti dimensionali imposti dai lotti riportati nella cartografia di Piano.
5. La durata delle concessioni cimiteriali sono a tempo determinato, secondo quanto stabilito nel regolamento comunale e comunque di durata non superiore a 99 anni.
- 6 Per ogni prescrizione non espressamente riportata nelle presenti norme si rimanda a quanto previsto dal R.R 06/2004 e s.m.i.

ART. 9.1 COLOMBARI LOCULI – TOMBE DI FAMIGLIA IPOGEE

- 1 L'uso a colombari loculi e tombe di famiglia ipogee è ammesso dove previsto dalla zonizzazione del Piano Cimiteriale, nel rispetto delle prescrizioni del R.R 06/2004 e s.m.i.
- 2 I colombari loculi possono essere realizzati in file sovrapposte, fino ad un massimo di 4 file per piano, ivi compreso per le tombe di famiglia ipogee.
- 3 In ogni loculo è posto un solo feretro, soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto possono essere chiusi in una stessa cassa.

- 4 Nel loculo possono essere collocati, in relazione alla capienza, una o più cassette di resti ossei, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservatici.
- 5 Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro, di dimensioni pari a quelle del feretro stesso, aumentate lateralmente all'ingresso al loculo di almeno 80 cm, ad eccezione delle tombe di famiglia ipogee in cui la movimentazione dei feretri prevede l'impiego di apposite macchine manuali.
- 6 La struttura del loculo, sia che venga costruito in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie. I piani orizzontali devono essere dimensionati per un sovraccarico di almeno 2.000 N/mq.
- 7 Il piano di appoggio del feretro deve essere inclinato verso l'interno nella direzione di introduzione del feretro, in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita verso l'esterno di liquidi, con una pendenza minima del 2.0%.
- 8 I loculi devono avere misure di ingombro libero non inferiore a 2,25 metri di lunghezza, 0,75 metri di larghezza e 0,70 metri di altezza, al netto dello spessore corrispondente alla parete di chiusura.
- 9 La chiusura del loculo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni ad una testa, intonacata nella parte esterna, oppure realizzata con materiali aventi le medesime caratteristiche di stabilità e spessori che assicurino la necessaria resistenza meccanica, opportunamente sigillati in modo da rendere la chiusura del loculo a tenuta ermetica.
- 10 Nei colombari a loculi di nuova costruzione è consentito l'impiego di loculi areati. I loculi areati possono essere realizzati anche riadattando le strutture esistenti.
- 11 Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.

ART. 9.2 COLOMBARI OSSARI

- 1 L'uso a colombari ossari è ammesso dove previsto dalla zonizzazione del Piano Cimiteriale, nel rispetto delle prescrizioni del R.R 06/2004 e s.m.i.
- 2 Gli ossari devono essere realizzati in file sovrapposte per un'altezza tale da non oltrepassare le costruzioni per i colombari loculi, utilizzando anche soluzioni prefabbricate che non incidono sulle strutture esistenti.
- 3 Gli ossari devono avere misure di ingombro libero non inferiore a 0,70 metri di lunghezza, 0,30 metri di larghezza e 0,30 metri di altezza, al netto dello spessore corrispondente alla parete di chiusura.

ART. 9.3 COLOMBARI NICCHIE CINERARIE

- L'uso a colombari nicchie cinerarie è ammesso dove previsto dalla zonizzazione del Piano Cimiteriale, nel rispetto delle prescrizioni del R.R 06/2004 e s.m.i., e nelle aree a verde interne al recinto del cimitero.
- 2 Le nicchie cinerarie devono essere realizzate in file sovrapposte per un'altezza tale da non oltrepassare le costruzioni per i colombari loculi, utilizzando anche soluzioni prefabbricate che non incidono sulle strutture esistenti.
 - 3 Le nicchie cinerarie devono avere misure di ingombro libero non inferiore a 0,40 metri di lunghezza, 0,40 metri di larghezza e 0,40 metri di altezza, al netto dello spessore corrispondente alla parete di chiusura.

ART. 9.4 CAPPELLE ED EDICOLE DI FAMIGLIA

- 1 La realizzazione di cappelle ed edicole di famiglia è ammessa dove previsto dalla zonizzazione del Piano Cimiteriale, i singoli progetti di costruzione di sepolture private sono approvati dal comune in conformità alle previsioni del Piano.
- 2 Le cappelle private e le edicole di famiglia non possono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.
- 3 I concessionari delle cappelle e delle edicole private, sia esistenti che di futura edificazione, mantengono a loro spese in buono stato di conservazione i manufatti, a pena di decadenza della concessione, previa diffida del comune, sulla base di quanto stabilito dal Regolamento di Polizia Mortuaria.
- 4 Il diritto d'uso delle cappelle e delle edicole private concesse a persone fisiche è limitato alla sepoltura del cadavere, delle ossa, degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o delle ceneri di concessionari, degli aventi diritto, dei loro conviventi more uxorio, delle persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei loro confronti.
- 5 Le concessioni di cappelle ed edicole di famiglia sono a tempo determinato, secondo quanto stabilito dal regolamento comunale e comunque di durata non superiore a 99 anni.
- 6 Alla scadenza della concessione, se non rinnovata, il manufatto passerà di diritto al patrimonio comunale che dopo averlo ristrutturato e/o liberato dalle tumulazioni scadute, potrà riassegnarlo ad altro concessionario.
- 7 Le sepolture all'interno delle cappelle o delle edicole di famiglia devono rispettare i requisiti minimi previsti per le diverse tipologie di tumulazione e comunque nel rispetto di quanto previsto dal R.R 06/2004 e s.m.i.
- 8 Per le caratteristiche e dimensioni delle strutture si rimanda alla normativa di settore.
- 9 Le domande per l'edificazione devono essere accompagnate da, una relazione tecnico-descrittiva dell'opera con particolare riferimento alle finiture, tavole grafiche di progetto in scala non inferiore a 1:50. Nell'atto di approvazione verrà definito il numero di salme che potranno essere accolte nella struttura oggetto di realizzazione.
- 10 Le cappelle private di famiglia dovranno essere conformi ai caratteri costitutivi e ai materiali impiegati per la realizzazione di colombari.

ART. 10. OSSARIO E CINERARIO COMUNE

- 1 Le strutture cimiteriali del comune di Montebello della Battaglia sono dotate di adeguato ossario – cinerario comune interrato per la conservazione di ossa e di ceneri provenienti dalle operazioni di esumazione o estumulazione e di ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili ed ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione.

ART. 11. GIARDINO DELLE RIMEMBRANZE

- 1 Il Piano Cimiteriale individua l'area destinata alla realizzazione del Giardino delle Rimembranze.
- 2 L'area del Giardino è adibita alla dispersione delle ceneri.
- 3 All'interno del Giardino delle Rimembranze è possibile l'inserimento di uno spazio attrezzato per l'inserimento di monumenti o targhe a ricordo dei defunti di cui si siano disperse le ceneri.
- 4 Il perimetro del Giardino delle Rimembranze sarà cinto da siepi e/o cipressi, o comunque da altre specie idonee.

ART. 12. DEPOSITO MORTUARIO

- 1 In base all'art 9 del R.R 06/2004, ogni cimitero deve essere dotato di deposito mortuario per la sosta di feretri, di contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di cassette di resti ossei, di urne cinerarie prima del seppellimento o in caso del loro trasferimento temporaneo per motivate esigenze.
- 2 La struttura deve rispondere ai seguenti requisiti:
 - deve essere provvista di arredi per la deposizione dei feretri;
 - deve essere opportunamente illuminato;
 - deve essere dotata di sistemi naturali o artificiali che garantiscano un adeguato ricambio di aria;
 - deve essere dotata di acqua corrente;
 - il pavimento deve essere di materiale liscio, impermeabile, bene unito e lavabile, e disposto in modo da consentire il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve essere assicurato lo smaltimento secondo le norme igieniche previste dalla circolare 24/1993 della Direzione Generale Servizi di Igiene Pubblica.

ART. 13. INGRESSI E RECINZIONI

- 1 Il Piano Cimiteriale individua gli ingressi esistenti e in previsione distinguendo tra accessi carrai e ingressi pedonali.
- 2 In prossimità dell'ingresso, esternamente al recinto del cimitero, deve essere previsto uno spazio libero di dimensioni adeguate per la sosta e l'attesa del feretro e del corteo funebre.
- 3 Tutti gli ingressi devono essere accessibili a persone diversamente abili, come previsto dalla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche.
- 4 Ai sensi dell'art. 8 comma 1 del R.R 06/2004 il cimitero deve essere perimetrato da idonea e resistente recinzione avente altezza non inferiore a 2 metri dal piano campagna.
- 5 Eventuali interventi sul recinto perimetrale dovranno essere realizzati in modo tale da integrarsi con l'ambiente circostante e il rispettivo paesaggio.

ART. 14. AREE A VERDE E ARREDI

- 1 Nelle aree a verde interne ed esterne al recinto, identificate nelle tavole allegate al presente Piano Cimiteriale, è consentita la piantumazione di specie arboree, preferibilmente arbusti sempreverdi di tipo *Cupressus* appartenenti alla famiglia delle *Cupressaceae*.
- 2 All'interno delle aree a verde non è consentita la realizzazione di sepolture sia del tipo a inumazione che a tumulazione, ad eccezione di quanto previsto al precedente Art. 9.3.
- 3 Nelle aree a verde interne al recinto è consentita la realizzazione di cippi commemorativi e monumenti, ovvero l'installazione di opere scultoree di riconosciuto pregio, a commemorazione di personaggi illustri, anche seppelliti altrove, o riferite a particolari eventi e fatti storici.

ART. 15. PERCORSI

- 1 Gli interventi sui percorsi e i nuovi percorsi dovranno rispettare le disposizioni previsti dalla normativa vigente sull'abbattimento delle barriere architettoniche (L.13/1989, L.R 06/1989, D.M 236/1989, D.P.R 503/1996 e s.m.i).
- 2 I percorsi di nuova realizzazione devono avere larghezza minima non inferiore a 1,20 m.

- 3 Le pavimentazioni impiegate dovranno essere del tipo antisdrucchiolevole, antiriflesso, resistenti all'usura e dovranno presentare dimensioni e colorazioni tali da integrarsi con l'ambiente.

ART. 16. AREE A PARCHEGGIO

- 1 All'interno degli elaborati allegati al Piano Cimiteriale, sono individuate, esternamente al recinto, le aree destinate a parcheggio.
- 2 Ai sensi del D.M 236/89 all'interno delle aree a parcheggio devono essere previsti, nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto riservati ai veicoli di persone diversamente abili.
- 3 Per le aree adibite a parcheggio è consentito l'impiego di pavimentazioni drenanti in autobloccanti, anche grigliati, di colorazione e materiali idonei all'integrazione paesaggistica.

ART. 17. ATTREZZATURE IMPIANTISTICHE

- 1 Per attrezzature impiantistiche si intende il complesso delle reti delle quali deve essere dotato il cimitero, e più precisamente:
 - Impianto idraulico
 - Impianto di illuminazione
 - Impianto drenante
 - Impianto fognario
- 2 Sono consentiti tutti gli interventi necessari alla messa a norma e al miglioramento degli impianti esistenti e alla realizzazione o integrazioni di quelli carenti o mancanti.
- 3 All'interno dell'area di ampliamento ogni realizzazione dovrà contenere idonei elementi tecnici – impiantistici commisurati alle differenti funzioni.
- 4 Le modalità di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche e delle acque nere dovranno avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 152/2006, R.R. 3/2006 (Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie), PTUA (Programma tutela e uso delle acque) Regione Lombardia, D.P.R. 285/1990 (art. 60), R.R. 6/2004. Per le acque meteoriche dovrà essere prevista la raccolta separata e, ove possibile, lo smaltimento sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo e, in via subordinata, nei corpi idrici superficiali. Sarà necessario porre attenzione affinché non si proceda alla dispersione di acque meteoriche in prossimità e/o corrispondenza delle aree di sepoltura per inumazione e delle aree per la mineralizzazione al fine di mantenere in condizioni idonee i terreni in relazione alla necessità di favorire i processi di mineralizzazione dei cadaveri.

ART. 18. CAMBIO D'USO

- 1 Costituisce mutamento di destinazione d'uso il passaggio da una destinazione ad un'altra diversa, ad eccezione di quelli individuati nei successivi commi 2 e 3.
- 2 Nelle zone adibite alla tumulazione non costituisce cambio d'uso la variazione di tipologia di sepoltura in tumulo adottata fermo restando il mantenimento del numero di posti salma previsti dal presente Piano Cimiteriale.
- 3 Non costituisce altresì cambio d'uso:
 - L'inserimento di servizi igienici e vani tecnici per gli impianti;
 - La riconfigurazione del disegno delle fosse fermo restando il rispetto di quanto previsto dal R.R 06/2004;

- La realizzazione di piccole aree a verde;
- La realizzazione di colombari nella tipologia nicchie cinerarie nelle aree a verde interne al recinto del cimitero.

TITOLO 3 - ATTUAZIONE DEL PIANO E CATEGORIE DI INTERVENTO**ART. 19. INTERVENTI AMMESSI**

- 1 Nelle aree omogenee individuate all'interno degli elaborati grafici facenti parte del presente Piano Cimiteriale sono consentiti i seguenti interventi edilizi:
 - manutenzione ordinaria;
 - manutenzione straordinaria;
 - restauro e risanamento conservativo;
 - nuova costruzione.
- 2 Gli interventi edilizi, ad esclusione degli interventi d'urgenza e della manutenzione ordinaria, devono essere programmati attraverso progetti unitari di settore e nel rispetto dei disposti del Piano Cimiteriale e delle presenti norme.
- 3 L'autorizzazione alla sepoltura in forma di inumazione o tumulazione costituisce titolo abilitativo alla posa di monumenti funebri e relativi elementi di arredo.

ART. 20. TITOLI ABILITATIVO PER GLI INTERVENTI EDILIZI

- 1 All'interno delle aree cimiteriali gli eventuali interventi edilizi da parte del privato possono essere realizzati mediante preventiva richiesta del titolo abilitativo, con emissione di parere favorevole da parte dell'ufficio tecnico.
- 2 I titoli abilitativi sono stabiliti in funzione del tipo di intervento edilizio che si intende realizzare secondo le definizioni ai successivi Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24.
- 3 Per gli interventi che interessano manufatti la cui realizzazione risalga ad oltre settanta anni è richiesto il rilascio preventivo di parere favorevole da parte delle autorità competenti.
- 4 Costituiscono variazioni essenziali al titolo abilitativo:
 - la modifica della sagoma dell'edificio e del manufatto funebre, non preventivamente autorizzata;
 - la realizzazione di un maggior numero di sepolture rispetto a quanto autorizzato.
- 5 Al comune spetta la vigilanza e il controllo sugli interventi edilizi realizzati in ambito cimiteriale.

ART. 21. MANUTENZIONE ORDINARIA

- 1 In ambito cimiteriale sono da considerare interventi di manutenzione ordinaria:
 - ripristino o riparazione parziale di pavimentazione, intonaci, tinteggi, rivestimenti, opere in ferro;
 - riparazione, l'impermeabilizzazione o il ripristino parziale di coperture;
 - il ripristino o la riparazione degli impianti elettrici;
 - la posa o la sostituzione di lapidi e arredi funebri esistenti (iscrizioni, portafoto, portafiori, luci votive);
 - pulitura eccezionale delle superfici lapidee e marmoree degli elementi ornamentali;
- 2 Gli interventi di manutenzione ordinaria sono eseguiti dagli aventi titolo sui manufatti riprendendo materiali, lavorazioni, forme e cromie esistenti e comunque coerenti con il contesto di riferimento.

ART. 22. MANUTENZIONE STRAORDINARIA

- 1 In ambito cimiteriale sono da considerare interventi di manutenzione straordinaria:
 - il rifacimento totale di coperture, intonaci, rivestimenti verticali, cornici e pavimenti dei manufatti;
 - la riparazione o il consolidamento di parti strutturali;
 - il ripristino, l'integrazione e la sostituzione parziale di elementi ornamentali;

- la sostituzione di serramenti;
- la realizzazione, integrazione e messa a norma di impianti tecnologici;
- gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche;
- la posa di corpi illuminanti;
- la posa o la realizzazione di vasche fioriera prefabbricate o in opera;
- il rifacimento dei percorsi e il loro arredo;
- la riorganizzazione funzionale degli spazi interni senza aumento di sepolture;
- inserimento di nuovi arredi funebri.

ART. 23. RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO

- 1 In ambito cimiteriale sono da considerare interventi di restauro e risanamento conservativo:
 - il consolidamento e il ripristino strutturale;
 - il rifacimento delle coperture;
 - il ripristino dell'immagine originaria o di sedimentazione storica delle finiture di superficie;
 - la sostituzione e il rifacimento filologico degli elementi e delle parti mancanti o non recuperabili.
- 2 Non è consentita l'alterazione della forma del manufatto, dei materiali di rivestimento, delle finiture esterne e del disegno dell'ornamento.

ART. 24. NUOVA COSTRUZIONE

- 1 In ambito cimiteriale sono da considerare interventi di nuova costruzione:
 - la realizzazione di aree di completamento cimiteriale e infrastrutturale;
 - la realizzazione di manufatti per la tumulazione;
 - la realizzazione di manufatti funerari, edifici per servizi e/o piccoli edifici per il culto;
 - la realizzazione di aree verdi, arredi fissi, ingressi e recinzioni, percorsi e parcheggi;
- 2 I manufatti di nuova costruzione devono avere una coerenza morfologica e tipologica con il contesto.

ART. 25. ACCESSO AGLI OPERATORI PER I LAVORI PRIVATI

- 1 L'orario di accesso al cimitero per l'esecuzione di lavori è fissato dal Sindaco entro l'orario stabilito per il pubblico e con esclusione delle festività.
- 2 E' comunque vietato introdurre materiale o eseguire qualsiasi lavorazione all'interno del cimitero, senza specifica autorizzazione dell'ufficio competente, nelle giornate comprese fra il 29 ottobre ed il 4 novembre. I lavori in corso devono essere sospesi e le aree interessate completamente riordinate entro il 28 ottobre.
- 3 E' consentito l'ingresso ai veicoli adibiti al trasporto o al prelievo di materiali ed alla altre operazioni cimiteriali purché questi sostino all'interno del cimitero esclusivamente per il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni.
- 4 I mezzi di cui al comma 3 del presente articolo devono essere dotati di quegli accorgimenti necessari a non arrecare nocumento alle strutture cimiteriali. La movimentazione dei mezzi deve avvenire a passo d'uomo e l'utilizzo deve essere diligente e cauto.

ART. 26. MODALITA' DEI LAVORI

- 1 I soggetti che eseguono lavori nel cimitero sono responsabili di ogni danno causato a persone o cose.

- 2 I materiali provenienti da operazioni di scavo e i residui delle lavorazioni devono essere trasportati in apposito luogo indicato dal competente Ufficio Tecnico.
- 3 All'interno del sistema cimiteriale possono intervenire limitatamente agli ambiti previsti i seguenti soggetti:
 - il comune e/o i soggetti affidatari dei lavori anche mediante concessione ai sensi delle vigenti normative in materia di Lavori Pubblici;
 - il privato concessionario.
- 4 Nel caso di violazioni delle disposizioni della presente normativa da parte dei soggetti privati ammessi ad eseguire i lavori nel cimitero gli stessi vengono contestati per iscritto al responsabile dell'ufficio comunale competente il quale invita alla regolarizzazione.
- 5 Alla seconda contestazione successiva nell'arco di dodici mesi il responsabile dell'ufficio può irrogare la sanzione della estromissione dell'impresa dal cimitero comunale per un periodo massimo di tre mesi.
- 6 Nei sei mesi successivi all'inumazione a terra è vietata la posa di qualsiasi manufatto sull'area del seppellimento, salvo diversa autorizzazione da parte dei competenti uffici, ad eccezione di cornici di contenimento, in materiale idoneo, lungo il perimetro del seppellimento stesso. L'area del seppellimento deve essere mantenuta in ordine a cure e spese degli interessati.
- 7 L'eventuale rimozione dai cimiteri di lapidi e altri ornamenti fissi avviene a spese e cura dei richiedenti e deve essere autorizzato dall'ufficio comunale competente.
- 8 Nel caso gli uffici comunali competenti comunicano la necessità di adeguamenti verso difformità ed irregolarità nella realizzazione degli interventi autorizzati, gli interessati devono provvedere all'adeguamento, salvo cause di forza maggiore, entro trenta giorni dalla comunicazione. Scaduto inutilmente detto termine il comune provvede al ripristino addebitandone gli oneri ai soggetti interessati.

ART. 27. RIMOZIONE DI MANUFATTI ED ORNAMENTI

- 1 Sono rimossi d'ufficio, previa diffida agli interessati, i monumenti e le lapidi indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto tale da rendere non confacenti o non conformi alle condizioni di decoro del cimitero.
- 2 Sono ritirati o rimossi d'ufficio dalle tombe, senza nessun obbligo di avviso, tutti gli oggetti che si estendano oltre gli spazi di competenza o che, in qualunque forma, non si addicano al decoro del cimitero.
- 3 Ogni manufatto, ad eccezione dei ritratti, di cui non è fatta richiesta esplicita di prelievo da parte dei concessionari o aventi titolo entro le date contenute nelle lettere di avviso delle esumazioni ordinarie o della scadenza della concessione entrano a tutti gli effetti e senza alcun obbligo di rimborso o indennizzo nella disponibilità del Comune. Le fotografie e altri ricordi strettamente personali sono conservati per un periodo di sei mesi entro il quale la famiglia può ritirarli.
- 4 Il competente ufficio comunale può disporre o concedere su richiesta che sia conservato il monumento o la lapide di una sepoltura privata scaduta se non prelevata dai concessionari. Il nuovo concessionario è impegnato a conservare dette opere modificando unicamente le iscrizioni e le epigrafi.

ART. 28. PRESCRIZIONI GEOLOGICO-GEOTECNICHE

- 1 A corredo del presente piano cimiteriale è allegata specifica relazione geologica-geotecnica le cui conclusioni e prescrizioni si intendono recepite integralmente e a cui si rimanda nello specifico.

- 2 In ogni caso propedeuticamente alla realizzazione delle opere cimiteriali individuate dal piano dovranno essere realizzate in fase esecutiva specifiche indagini geologico-geotecniche ai sensi del D.M. 14/01/2008 Norme tecniche sulle costruzioni e secondo le Norme tecniche attuative relative alla classe di fattibilità in cui ricadono gli interventi.
- 3 Tali indagini dovranno altresì prevedere la caratterizzazione tessiturale e granulometrica dei suoli cimiteriali destinati all'inumazione finalizzata a verificare l'efficacia dei processi di mineralizzazione. Qualora sulla base delle suddette indagini vengano riscontrate condizioni non particolarmente favorevoli al regolare andamento dei processi di mineralizzazione, dovranno essere previste soluzioni migliorative dei processi di decomposizione (riporto di terreni con idonee caratteristiche o aggiunta di sostanze biodegradabili).

ART. 29. RIFIUTI CIMITERIALI

- 1 Le attività di deposito e smaltimento dei rifiuti cimiteriali dovranno avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia, con particolare riferimento al D.P.R. 254/2003, artt. 4, 12 e 13 e al D.Lgs. 152/2006.